



# **COMUNE DI MOTTOLA**

**(PROVINCIA DI TARANTO)**

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA  
DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A  
SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI  
PAGAMENTO NEGLI ANNI DAL 2000 AL 2017**

## **INDICE**

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Ambito di applicazione della definizione agevolata

Articolo 3 – Atti esclusi dalla definizione agevolata

Articolo 4 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 5 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 6 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 7– Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 8- Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Articolo 9 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

Articolo 10 – Entrata in vigore

## **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in attuazione dell'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Ai fini del presente Regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi o altro Ufficio o Soggetto competente, quale il Concessionario della riscossione, all'emissione di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento.

## **Articolo 2 – Ambito di applicazione della definizione agevolata**

1. Le disposizioni dettate dal presente Regolamento prevedono la definizione agevolata delle entrate comunali, di cui all'articolo 1, non ancora riscosse a seguito della notifica, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, delle ingiunzioni di pagamento, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.
2. La definizione agevolata prevista nel presente regolamento può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.
3. Le entrate riscosse mediante l'istituto del "ruolo", con emissione della cartella di pagamento, di cui al D.P.R. n. 602/73, non sono contemplate nella presente definizione.

## **Articolo 3 – Atti esclusi dalla definizione agevolata**

1. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito del pagamento da parte del debitore.
2. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza in giudicato.
3. Non possono altresì essere ammesse alla definizione agevolata:
  - a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
  - b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  - c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  - d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

#### **Articolo 4 – Oggetto della definizione agevolata**

1. I contribuenti che intendono aderire possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
  - a) le somme poste in riscossione con l'ingiunzione di pagamento a titolo di capitale ed interessi;
  - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
  - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
  - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **Articolo 5 – Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Per l'applicazione della definizione agevolata, di cui al presente regolamento, il contribuente che intende aderire dovrà presentare al Concessionario per la riscossione apposita istanza entro il **31 luglio 2019**.
2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto, secondo i criteri di cui al successivo articolo 6. Nell'istanza il debitore indica, altresì, il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di 6 (sei) rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2021**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
3. Il Concessionario per la riscossione, nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento, mette a disposizione dei contribuenti, sul proprio sito *internet*, apposita modulistica per la presentazione della predetta istanza

#### **Articolo 6 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Il Concessionario per la riscossione comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale

provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Concessionario per la riscossione comunica ai debitori, entro il **30 settembre 2019**, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il mese di novembre 2019, per importi sino a € 100,00;
  - b) versamento in due rate di pari importo: entro il mese di novembre 2019 ed entro il mese di marzo 2020, per importi superiori a € 100,00 e fino a € 300,00;
  - c) versamento in tre rate di pari importo: entro il mese di novembre 2019 ed entro i mesi di marzo e luglio 2020, per importi superiori a € 300,00 e fino a € 750,00;
  - d) versamento in quattro rate di pari importo: entro il mese di novembre 2019 ed entro i mesi di marzo, luglio 2020 e novembre 2020, per importi superiori a € 750,00 e fino a € 2.000,00;
  - e) versamento in cinque rate di pari importo: entro il mese novembre 2019, entro i mesi di marzo, luglio, novembre 2020 ed entro il mese di aprile 2021, per importi superiori a € 2.000,00 e fino a € 4.000,00;
  - f) versamento in sei rate di pari importo: entro il mese novembre 2019, entro i mesi di marzo, luglio, novembre 2020 ed entro i mesi di aprile e settembre 2021, per importi superiori € 4.000,00;
2. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi nella misura del tasso legale.
  3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
  4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

#### **Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente Regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario per la riscossione.
2. In presenza di piani rateali già in essere, può essere ammessa la definizione agevolata, purché in contribuente abbia adempiuto ai versamenti già scaduti al 30/04/2019.
3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, per la determinazione delle somme da versare non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

4. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 5 sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 30 aprile 2019.

#### **Articolo 8 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento**

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.
2. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto, escludendo gli eventuali interessi di dilazione.

#### **Articolo 9 – Procedure cautelative ed esecutive in corso**

1. Nell'ipotesi di procedure cautelative ed esecutive in corso, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza di definizione agevolata.
2. Il Comune o l'agente della riscossione non possono iniziare azioni cautelative o esecutive in presenza di istanza per aderire alla definizione agevolata.
3. Restano salve le procedure cautelative od esecutive già avviate alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata.

#### **Articolo 10 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra immediatamente in vigore, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.